

D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 TITOLO VIII - AGENTI FISICI - CEM DOMANDE

a cura di Luisa Biazzi

1 L'art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici sia effettuata almeno con cadenza quadriennale da personale adeguatamente qualificato a supporto del datore di lavoro. Quali caratteristiche deve avere il "personale adeguatamente qualificato" che effettua la valutazione dei rischi CEM a supporto del datore di lavoro?

I requisiti per fare la valutazione rischi CEM sono in capo ad una figura "qualificata" e con "specifiche conoscenze in materia" come sancito dall'art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 in vigore per tutti gli agenti fisici, tra cui anche CEM così come per le radiazioni ottiche.

Come si dimostrano questi requisiti in modo oggettivo, tenendo conto che il suddetto articolo è penalmente sanzionato per il datore di lavoro per eventuale "culpa in eligendo" e che questi si può rivalere sul valutatore non qualificato per "culpa in contrahendo" ossia per aver accettato un incarico in assenza di adeguata qualifica e specifiche conoscenze in materia? E poi chi stabilisce se la qualifica è adeguata?

Né il D.lgs. 81/08 né il D.lgs. 159/16 lo precisano ma in proposito possiamo fare riferimento al documento del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con ISPESL-INAIL e ISS "D.lgs.81/2008 Titolo VIII Capi I, II, III, IV sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative", revisione 03 del 13.2.2014 (aggiornato alla direttiva 2013/35/UE sui CEM).

Alla domanda 4.03 "*Quali caratteristiche deve avere il "personale adeguatamente qualificato" che effettua la valutazione dei rischi CEM*" (e in modo analogo per le radiazioni ottiche il paragrafo 3.02) il documento afferma: "...*Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono contenuti nel documento "La figura professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi da CEM (0Hz-300GHz) e da radiazione ottica coerente (LASER) e incoerente"* redatto dalla CIIP nel 2006 (www.anpeq.it/News/27.06.2016). Si ritiene che ogni Esperto Qualificato o altro professionista possa svolgere i compiti richiesti dal decreto indipendentemente dal titolo di studio posseduto purché dimostri di aver seguito un percorso di qualificazione professionale adeguato ad attestare il "*possesso di conoscenze specifiche in materia*" (ossia CEM, RON, ROA, LASER). I documenti tecnici CIIP del 2006, fatti propri dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome con INAIL e ISS, indicano un percorso qualificante in termini di ore e di contenuti (di cui una parte importante dedicata alle esercitazioni pratiche e di laboratorio) e in termini di compiti e responsabilità dell'Esperto, di conoscenze necessarie, di requisiti formativi e di esperienza atti a rispondere al dettato dell'art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 che possono orientare il datore di lavoro nella scelta consapevole riguardo ai professionisti qualificati e competenti ed "esimente" dalla "culpa in eligendo" dello stesso nonché dalla "culpa in contrahendo" del consulente, a prescindere dal titolo di studio posseduto che risulta puramente indicativo in quanto non espressamente richiesto dal decreto citato. ANPEQ fin dal 2006 ha preparato i propri soci organizzando corsi di 40 ore sull'argomento proprio per formare adeguatamente i soci: l'ultimo è del 23-27 maggio 2016 aggiornato alla direttiva 2013/35/UE.

2 Si devono fare sempre le misure?

L'art.209 comma 2 del D.lgs.159/16 afferma: “Qualora non sia possibile stabilirne con certezza il rispetto dei VLE sulla base delle informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tener conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello n anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metodologica.

3 Quali sono le esposizioni di carattere professionale?

Secondo la definizione dell'art.2, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, l'esposizione dei lavoratori è *“ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*.

Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.

Le esposizioni indebita a sorgenti non correlate alla specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve in ogni caso valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell'esercente della sorgente anche avvalendosi dell'organo di controllo (Coordinamento tecnico Regioni)

4 Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 159/2016 era obbligatoria la valutazione dei rischi CEM ai sensi del D.lgs.81/2008?

Il Capo I “Disposizioni generali” del Titolo VIII “Agenti fisici” del D.lgs.81/2008 e s.m.i., in vigore da 1.1.2009, è comune a tutti gli agenti fisici del Titolo VIII e obbliga il datore di lavoro alla valutazione delle esposizioni dei lavoratori rispetto ai rischi da campi elettromagnetici (CEM da 0Hz a 300GHz), in particolare per quanto attiene alle disposizioni cogenti degli articoli 180”Definizioni e campo di applicazione”, 181 “Valutazione dei rischi”, 182 “Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi”, 183 “Lavoratori particolarmente sensibili”,184 “Informazione e formazione dei lavoratori” mentre le disposizioni di cui agli art. 185 “Sorveglianza sanitaria” e 186 “Cartella sanitaria e di rischio” finora non erano cogenti facendo riferimento al Capo IV e specificatamente all’Allegato XXXVI che non sono mai entrati in vigore.

5 Dall’1.1.2009 e fino al 1.9.2016, essendo obbligatoria comunque la Valutazione dei rischi da CEM in base al Capo I del Titolo VIII del D.lgs.81/08 che riferimento doveva prendere il Datore di lavoro per la valutazione delle esposizioni professionali?

La risposta sta nel fatto che valeva e vale comunque il principio generale dell’art.28 del Testo Unico, ribadito anche per gli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione all’obbligo (sanzionabile) della valutazione e dell’identificazione e adozione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio “con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi” di cui all’art.181.

Ecco quindi che in pratica il Datore di lavoro aveva comunque a disposizione gli strumenti per effettuare la valutazione e definire le misure di prevenzione e protezione potendo fare riferimento alla direttiva in vigore (prima quella del 2004 e poi dal 26 giugno 2013 quella del 2013) in quanto rappresentava la miglior prassi

disponibile. D'altra parte fino al recepimento della direttiva non erano richiedibili né sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 ma erano validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII, come espresso chiaramente dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con INAIL e ISS "D.lgs.81/2008 Titolo VIII Capi I, II, III, IV sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Indicazioni operative", revisione 03 del 13.2.2014 (aggiornato alla direttiva 2013/35/UE sui CEM).

Era comunque in vigore l'obbligo previsto dall'art.183 di adattare le misure adottate al caso dei lavoratori particolarmente sensibili.

Naturalmente dal 2 settembre 2016 il problema non si pone più e il Capo I trova compimento nel novellato Capo IV e nell'altrettanto nuovo allegato XXXVI.

6 Perché il Capo IV “Campi elettromagnetici” del Titolo VIII del D.lgs.81/08 non è mai entrato in vigore?

L'art.306 “Disposizioni finali” del D.lgs.81/08 prevede: “Le disposizioni di cui al Titolo VIII Capo IV entrano in vigore alla data fissata dal 1° comma dell'art.13 paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE”. L'art.13 fissava il recepimento della direttiva 2004/40/CE al 30.4.2008. Successivamente la direttiva 2008/46/CE ha posposto la scadenza al 30.04.2012 per i motivi precisati nel Preambolo:

(2) Nuovi studi scientifici dell'ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l'adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. I risultati di tali studi scientifici sono attualmente esaminati dall'ICNIRP. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del

2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite

(3) In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l'eventuale incidenza dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE sull'utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali

(5) Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni e per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE.

Poi la direttiva 2012/11/UE del 19.04.2012 ha nuovamente modificato l'art.13 posticipando l'attuazione della direttiva 2004/40/CE al 31.10.2013.

Nel frattempo è stata pubblicata la nuova direttiva 2013/35/UE del 26.06.2013 con le nuove disposizioni che tengono conto dei nuovi studi scientifici dell'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation) e con l'abrogazione definitiva della direttiva 2004/40/CE. Tale direttiva è stata recepita in Italia col D.lgs. 159 del 1 agosto 2016 (GU 18.8.2016) e ha novellato completamente il Capo IV e l'Allegato XXXVI del Titolo VIII del D.l.s.81/08.

Di conseguenza dall'entrata in vigore del D.lgs. 159/2016 il 2.9.2016 le disposizioni riguardo ai CEM (0Hz-300GHz) del Capo I e dei novellati Capo IV e Allegato XXXVI vanno rispettate completamente e congiuntamente.

oo

Addendum

D.lgs.81/2008 e s.m.i. Titolo VIII "Agenti fisici" CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Disposizioni "trasversali" ossia comuni a tutti gli agenti fisici
In vigore da 1.1.2009

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per *agenti fisici* si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue successive modificazioni.

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da **personale qualificato** nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione **in possesso di specifiche conoscenze in materia**. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro

- **Art. 181, co. 2:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)]*

Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per

riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 182, co. 2:** *arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]*

Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
- b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
- c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
- d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
- e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
- f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
- g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Sanzioni penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• **Art. 184:** *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]*

Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente *Titolo* sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Articolo 186 – Cartella sanitaria di rischio

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

CAPO VI - SANZIONI

Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216;
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 822,00 a euro 4.384,00 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 438,84 a euro 1.753,60 per la violazione degli articoli 185 e 186.